



REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21/01/2020

In vigore dal 14/02/2020

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
DEL COMUNE DI GENOVA**

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità dei Servizi educativi per l'infanzia e principi del progetto educativo	pag.3
Articolo 2 – Istituzione e gestione dei Servizi educativi per l'infanzia	pag.3
Articolo 3 – Il Progetto educativo	pag.3

TITOLO SECONDO – I PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 4 – Organizzazione dei Servizi educativi per l'infanzia	pag.4
Articolo 5 – La Carta dei Servizi	pag.4
Articolo 6 – La giornata educativa	pag.4
Articolo 7 – Il Coordinamento pedagogico	pag.4
Articolo 8 – Il pasto e la ristorazione scolastica	pag.5
Articolo 9 – Il servizio estivo	pag.5

TITOLO TERZO – I CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 0/6 ANNI

Articolo 10 – Destinatari e requisiti per l'accesso	pag.5
Articolo 11 – Modalità di iscrizione	pag.6
Articolo 12 – Criteri di accesso	pag.6
Articolo 13 – Attribuzione del punteggio	pag.7
Articolo 14 – Valutazione delle domande	pag.7
Articolo 15 – Validità delle domande inserite in graduatoria	pag.7
Articolo 16 – Casi anomali di domande al di fuori delle forme ordinarie di definizione della graduatoria	pag.7
Articolo 17 – Accettazione del posto	pag.7

TITOLO QUARTO – LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 18 – Organi di partecipazione ai Servizi educativi per l'infanzia	pag.8
Articolo 19 – L'Assemblea di unità educativa o di sezione	pag.8
Articolo 20 – L'Assemblea di nido o di scuola	pag.8
Articolo 21 – Il Comitato di partecipazione: Composizione	pag.9
Articolo 22 – Il Comitato di partecipazione: Compiti	pag.9
Articolo 23 – Il Comitato di Partecipazione di Ambito: Funzionamento	pag.9
Articolo 24 – La Commissione mensa	pag.10

TITOLO QUINTO – LA PROFESSIONALITA'

Articolo 25 – Il Gruppo di Lavoro	pag.10
Articolo 26 – Formazione permanente del personale dei Servizi educativi per l'infanzia	pag.11

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Efficacia	pag.11
-------------------------	--------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità dei servizi educativi per l’infanzia e principi del progetto educativo

1. I Servizi educativi alle bambine ed ai bambini 0/6 anni sono luoghi di educazione, di attenzione e cura, di sostegno alla genitorialità, centri di diffusione della cultura dell’infanzia.
2. Il Comune di Genova eroga i servizi educativi secondo principi di eguaglianza, imparzialità, semplificazione, continuità, efficienza, efficacia e partecipazione, in funzione dello sviluppo culturale di tutti i cittadini, in modo che ognuno abbia diritto di trovare nella propria città gli stimoli necessari a sviluppare la propria personalità.
3. I servizi educativi concorrono a realizzare il diritto alle bambine e ai bambini alla crescita, all’educazione, alla formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale e internazionale in applicazione [dell’articolo 3 della Costituzione Italiana](#), della [Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia](#), dell’articolo 26 della [Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo](#) e dei principi e delle finalità del Sistema Integrato di educazione e di istruzione di cui al [D.Lgs.n.65/2017](#).
4. I servizi educativi promuovono le condizioni di benessere psico-fisico del bambino dando concreta attuazione al diritto alla salute secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nei limiti del diritto della Nutrizione e del Diritto Costituzionale della Salute, avvalendosi, qualora necessario, del contributo e delle competenze dei servizi socio-sanitari nel rispetto del principio [ex art. 30 Cost.](#) per cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
5. I servizi si pongono la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, favorendo la formazione integrale della personalità delle bambine e dei bambini attraverso la visione di un bambino attivo, impegnato nel processo di costruzione del sé e nella relazione con gli altri.

Articolo 2 – Istituzione e gestione dei Servizi educativi per l’infanzia

1. Il Comune di Genova, nell’ottica di un sistema educativo integrato, istituisce e gestisce, direttamente o tramite terzi, nidi d’infanzia, scuole di infanzia, sezioni primavera e altri servizi integrativi del sistema educativo 0-6, dimensionato in ambito territoriale e in rapporto con i diversi soggetti gestori.
2. La decisione di istituire nuovi servizi educativi 0-6 o di dimensionare quelli esistenti è assunta, nell’ambito degli indirizzi programmatici di Ente, dal Dirigente competente, che valuta, anche, ma non esclusivamente, sulla base di indicatori demografici e del monitoraggio delle iscrizioni, le domande in lista di attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti.
3. Le scuole dell’infanzia sono in rete fra loro e operano per favorire l’accesso ai servizi di tutte le bambine e i bambini nell’età di riferimento, in collaborazione con le scuole statali dell’autonomia che hanno la titolarità dell’offerta ai bambini di 3/6 anni.

Articolo 3 – Il Progetto educativo

1. Nel quadro di un contesto sistemico che favorisce la crescita equilibrata e lo sviluppo del bambino, i nidi d’infanzia e le scuole dell’infanzia elaborano un progetto che valorizza l’identità, l’unicità e le differenze di ciascun bambino.
2. L’azione educativa prende forma attraverso la progettazione della didattica.
3. Il progetto educativo, sempre frutto di una logica partecipativa e di un’impostazione di tipo collegiale, si estrinseca nell’azione didattica quotidiana della giornata educativa, nella predisposizione degli ambienti, nella costante relazione e partecipazione delle famiglie.
4. Si esprime in un dialogo costruttivo tra la pedagogia e il contesto ambientale e attraverso le

scelte di ciascun istituto che propone le tematiche volte a favorire i linguaggi artistici ed espressivi, la psicomotricità, il potenziamento delle competenze emozionali e relazionali, l'ascolto, la capacità di esprimere i propri bisogni e di comprendere quelli degli altri, l'approccio agli ambiti scientifici, della conoscenza della lingua e della scrittura, oltre a favorire lo sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.

TITOLO II PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 4 – Organizzazione dei Servizi educativi per l'infanzia

1. I servizi educativi per l'infanzia comunali per le bambine e per i bambini di 0/6 anni sono organizzati tenendo conto del valore dei singoli territori e distribuiti in ambiti territoriali, coordinati da un Responsabile Territoriale di Ambito coadiuvato da funzionari e personale dedicato. Gli ambiti comprendono nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, sezioni primavera per bambine e bambini da due a tre anni, servizi integrativi e laboratori. Possono essere comprese anche le altre tipologie di servizi previsti dalle norme regionali in materia.
2. Funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto vengono svolte a livello centrale dal Dirigente competente per assicurare unità ed omogeneità al servizio sulla base degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale.
3. Nell'ambito di tali servizi trovano attuazione le disposizioni normative vigenti e si osservano le linee guida regionali e comunali in materia.

Articolo 5 – La Carta dei Servizi

1. Viene adottata una "Carta dei Servizi comunali ai bambini di 0-6 anni" che definisce standard di prestazione quantitativi e qualitativi inerenti il funzionamento degli stessi; tali standard vengono costantemente monitorati.
2. I servizi educativi sono orientati a rispondere ai bisogni delle famiglie e funzionano a tempo pieno e tempo parziale per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno, oltre a servizi integrativi, non obbligatori, nei mesi estivi e per il tempo extrascolastico.

Articolo 6 – La giornata educativa

1. L'intento della giornata educativa, a cura della comunità educante, definita come pianificazione della giornata in una successione ordinata di tempi e di modalità diversificate di intervento educativo, è quello di accogliere, valorizzare e dare senso compiuto alle molteplici attività del bambino. L'organizzazione del tempo all'interno dei servizi è legata al progetto educativo e didattico che scandisce la giornata, tiene conto delle esperienze specifiche del gruppo dei bambini, in rapporto all'età, al periodo dell'anno e ad altri fattori, ed è caratterizzata dalla successione regolare di alcune routine e interventi flessibili che favoriscono il senso di sicurezza e di appartenenza. Particolare valore hanno anche i momenti di accoglienza e del commiato che sono parte integrante della giornata educativa.

Articolo 7 - Il Coordinamento Pedagogico

1. Il Coordinamento Pedagogico si configura in una funzione di coordinamento, strategica nell'ambito del sistema educativo 0-6 anni, e in una funzione di attuazione svolta dai responsabili territoriali e dai funzionari socio-educativi, che curano l'applicazione delle linee guida pedagogiche nei nidi d'infanzia e nelle scuole dell'infanzia presenti nei diversi ambiti territoriali, al fine di garantire l'unitarietà del progetto educativo 0-6 anni, oltre che le

condizioni della qualità della relazione educativa e dell'esperienza di bambini e adulti nei servizi del Comune di Genova.

2. Il Coordinatore pedagogico:

- svolge funzioni progettuali, di supporto agli operatori, di monitoraggio e di documentazione che approfondiscono e aggiornano i valori fondanti del progetto pedagogico;
- ha la responsabilità della ricerca e dell'innovazione poste alla base del progetto pedagogico;
- promuove interventi innovativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia nell'ottica di un Sistema Educativo Integrato, in particolare con riferimento all'istituzione dei "Poli per l'infanzia";
- predispone i piani formativi elaborati in relazione all'ascolto delle priorità progettuali che emergono nei servizi, con particolare riferimento all'aumento delle competenze linguistiche;
- fornisce supporto pedagogico agli operatori e ai Gruppi di Lavoro delle scuole, monitora e valuta la qualità dei servizi;
- cura progetti che garantiscono il raccordo e l'integrazione con tutti i soggetti istituzionali che si occupano, a diverso titolo, di promozione e tutela di una cultura dell'infanzia;
- opera in stretto rapporto con le famiglie, promuovendone la partecipazione, e con altri Servizi istituzionali del territorio per il buon funzionamento dei servizi educativi.

Articolo 8 – Il pasto e la ristorazione scolastica

1. Un'efficace educazione alimentare si realizza nella quotidianità del consumo del cibo e delle relazioni che si creano tra i bambini ed il cibo e tra i bambini stessi. L'aspetto relazionale assume un ruolo importante durante il consumo del pasto a scuola perché permette agli adulti e ai bambini di condividere un momento di relazione significativa, sociale e di apprendimento.
2. I menu vengono elaborati seguendo le raccomandazioni sulla corretta alimentazione espresse dalle "Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica" del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
3. La Ristorazione scolastica si avvale di dietiste, figure professionali interne all'Ente, e medici nutrizionisti del sistema sanitario nazionale che curano gli aspetti dietetico-nutrizionali relativi all'elaborazione e stesura del menu secondo le diverse fasce d'età dei commensali, nel rispetto delle normative nazionali e delle raccomandazioni in materia di alimentazione espresse da organismi italiani ed internazionali.
4. Tutti gli alimenti utilizzati nelle cucine delle scuole e dei Centri esterni devono rispondere ai requisiti di qualità merceologica e sicurezza previsti nei contratti di fornitura.

Articolo 9 – Il servizio estivo

1. Il Comune di Genova organizza, nel corso dell'estate, compatibilmente con le risorse disponibili, un'attività ludica, ricreativa ed educativa rivolta prevalentemente alle bambine e ai bambini iscritti e frequentanti i servizi educativi comunali.
2. Il servizio potrà essere svolto sia da personale comunale sia da soggetti terzi, educatori e collaboratori socio-educativi.

TITOLO III CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 0/6 ANNI

Articolo 10 – Destinatari e requisiti per l'accesso

1. I nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia sono servizi educativi rivolti a bambine e bambini di

- età prescolare, nei limiti di età stabiliti dalla normativa regionale e statale di riferimento.
2. Possono accedere ai servizi educativi comunali i bambini in età compresa tra:
 - 3 mesi – 3 anni, per i nidi d'infanzia;
 - 18 mesi – 36 mesi per i Centri bambine e bambini;
 - 24 mesi – 36 mesi per le Sezioni primavera;
 - 3 – 6 anni, per le scuole dell'infanzia.

Articolo 11 – Modalità di iscrizione

1. Il periodo di iscrizione e le modalità di ricezione e presentazione delle domande sono definite dal Dirigente competente, sulla base della disponibilità di posti per ciascuna tipologia di servizio educativo.
2. Le domande di iscrizione vengono ordinate sulla base dell'assegnazione di un punteggio, secondo l'applicazione di alcuni criteri di priorità e di precedenza, come specificato negli articoli seguenti.

Articolo 12 – Criteri di accesso

1. I criteri di accesso, come di seguito definiti, orientati a migliorare le condizioni di organizzazione familiare ai fini di un adeguato sostegno allo sviluppo educativo della bambina/o, sono associati a un determinato punteggio.
2. In caso di eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili hanno precedenza con il seguente ordine di priorità decrescente:
 1. Bambina/o con disabilità certificata o appartenente alle casistiche di cui all'articolo 13;
 2. Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova;
 3. Bambina/o con entrambi i genitori lavoratori (lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi - da intendersi anche in caso di bambino in un nucleo familiare con un solo genitore);
 4. Bambina/o con genitori lavoratori di cui uno o entrambi in regime di orario part-time al 50% (da intendersi anche in caso di bambino in un nucleo familiare con un solo genitore) o con uno o entrambi i genitori studenti iscritti a scuole di ogni ordine e grado ed Università;
 5. Bambina/o con particolari condizioni di disagio socioeconomico attestato da relazioni dell'Ambito Territoriale Sociale o con gravi problemi che incidono sulla sua vita, comprovati da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate;
 6. Bambina/o con entrambi i genitori, di cui uno solo lavoratore;
 7. Bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore;
 8. Bambina/o con entrambi i genitori disoccupati o collocati in mobilità dall'azienda, condizioni formalmente attestate (da intendersi anche in caso di bambino in un nucleo familiare con un solo genitore);
 9. Bambina/o convivente con fratelli/sorelle con disabilità certificata ai sensi della [L. 104/92](#) e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell'art 3 comma 3, [L. 104/92](#) o con invalidità pari o superiore al 66% comprovata da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate;
 10. Bambina/o in affido familiare o preadottivo;
 11. Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso servizio educativo nell'anno scolastico per il quale viene presentata domanda o presentazione di domanda di iscrizione allo stesso servizio 0-6 anni per più fratelli/sorelle oppure bambina/o frequentante la sezione primavera della stessa scuola;
 12. Bambina/o o almeno un genitore residente nello stesso Municipio in cui ha sede il servizio educativo indicato nella domanda come scelta prioritaria;
 13. Bambina/o appartenente a nucleo familiare con genitore con 3 o più figli minori a carico;
 14. Bambina/o proveniente da altri servizi educativi comunali;
 15. Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti un'istituzione scolastica, fino alla scuola primaria compresa, in coabitazione strutturale con il servizio educativo per cui viene presentata domanda;

16. Bambina/o frequentante un servizio educativo comunale part-time che si iscrive allo stesso servizio comunale a tempo pieno.
17. Bambina/o di 5 anni non ancora frequentante alcuna scuola infanzia.

3. Possono essere considerati più criteri contemporaneamente.

Articolo 13 – Attribuzione del punteggio

1. Ad ogni criterio di accesso, nel rispetto delle priorità previste dal presente Regolamento, verrà assegnato un punteggio, approvato con provvedimento della Giunta comunale. Le bambine e i bambini con disabilità certificata o appartenenti a famiglie in situazioni gravi ed eccezionali hanno una priorità assoluta all'accesso e alla loro domanda sono attribuiti 100 punti extra oltre a quelli derivanti dalla valutazione dei diversi criteri previsti dal presente regolamento.

Articolo 14 – Valutazione delle domande

1. Ad ogni domanda d'iscrizione viene attribuito il punteggio di cui agli articoli precedenti.
2. Le domande vengono ordinate in graduatorie sulla base del punteggio ottenuto in ordine decrescente e, a parità di punteggio, vengono ordinate secondo:
 - la data di nascita della/del bambina/o (precedenza alla bambina/o più grande);
 - l'anzianità di residenza nel Comune di Genova (precedenza alla residenza più antica);
 - la presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola;
 - la data di presentazione della domanda attestata dal numero identificativo della domanda stessa (precedenza al numero inferiore).
3. Conseguentemente, viene stilata la graduatoria provvisoria.
4. A conclusione del periodo previsto per i controlli, viene formulata la graduatoria definitiva, assunta con provvedimento di presa d'atto da parte del Dirigente competente.
5. La graduatoria definitiva avrà validità per l'anno scolastico di riferimento.

Articolo 15 – Validità delle domande inserite in graduatoria

Per i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia le domande presenti in graduatoria hanno validità per l'anno scolastico richiesto; per l'anno scolastico successivo, sarà necessario presentare una nuova domanda di iscrizione.

Articolo 16 – Casi anomali di domande al di fuori delle forme ordinarie di definizione della graduatoria

1. Possono essere accettate e valutate domande di iscrizione da inserirsi nell'ultima graduatoria stilata solo se si tratta di situazioni eccezionali, gravi e urgenti documentate da relazioni dei servizi socio-sanitari per l'infanzia nonché in altri casi particolari valutati di volta in volta dal Dirigente competente, anche in deroga ai requisiti per l'accesso di cui agli articoli precedenti.

Articolo 17 – Accettazione del posto

1. L'accettazione formalizzata del posto in un servizio educativo comunale comporta la cancellazione dalle graduatorie attive nello stesso periodo.

TITOLO IV LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 18 – Organi di partecipazione ai Servizi educativi per l'infanzia

1. L'Amministrazione comunale favorisce e promuove la partecipazione dei genitori alla condivisione del percorso educativo dei propri figli. A tal fine, vengono ricercate e organizzate occasioni di incontro, confronto e condivisione di momenti di vita all'interno dei servizi e del progetto educativo.
2. Gli organi di partecipazione per i Nidi d'Infanzia e le Scuole dell'Infanzia sono:
 - l'Assemblea di unità educativa o sezione;
 - l'Assemblea di nido o di scuola;
 - il Comitato di Partecipazione;
 - la Commissione mensa.
3. Per le altre tipologie di Servizi educativi le forme di partecipazione sono individuate con provvedimento da adottarsi da parte del Dirigente competente sulla base delle specifiche caratteristiche, nel rispetto dei principi espressi dal presente regolamento.

Articolo 19 – L'Assemblea di unità educativa o di sezione

1. È composta da tutti i genitori dei bambini frequentanti l'unità educativa che individuano il proprio rappresentante a maggioranza. E' un momento di incontro collettivo tra i genitori ed il personale della scuola.
2. L'unità educativa o la sezione sono definite dal Gruppo di Lavoro, di concerto con il Responsabile territoriale di Ambito, sentito il Coordinatore pedagogico.
3. Viene convocata periodicamente dal Responsabile Territoriale di Ambito, che effettua il controllo e il monitoraggio del lavoro delle Assemblee di unità educativa, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta dei Servizi.
4. Può essere richiesta anche da almeno un terzo dei genitori o dagli educatori della unità educativa.
5. L'Assemblea di unità educativa:
 - Informa:
 - i genitori sull'andamento dell'attività scolastica.
 - Tratta:
 - i contenuti della progettazione educativa e didattica ed eventuali problematiche emerse nell'ambito della unità educativa.
6. I rappresentanti delle singole unità o sezioni di ogni scuola esprimono il proprio rappresentante nel Comitato di partecipazione di Ambito, entro la data di convocazione della prima Assemblea.

Articolo 20 – L'Assemblea di nido o di scuola

1. L'Assemblea di nido o di scuola è formata dal Gruppo di Lavoro e dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti.
2. E' convocata dal Responsabile Territoriale di Ambito.
3. L'Assemblea di nido o di scuola è la sede in cui vengono illustrate le linee guida dell'offerta formativa della scuola e dei progetti specifici a cui essa aderisce.
4. Si confronta:
 - sul progetto educativo presentato dal Gruppo di Lavoro e sui progetti cittadini per l'infanzia;
 - su eventuali problematiche del servizio.

Articolo 21 – Il Comitato di partecipazione: composizione

1. Il Comitato di partecipazione viene nominato ogni due anni entro il mese di novembre.
2. L'azione del Comitato di partecipazione si articola in due fasi istituzionali, uno a livello di scuola e l'altro a livello di Ambito. I genitori rappresentanti delle sezioni di ogni nido d'infanzia o scuola d'infanzia si riuniscono, insieme a un rappresentante degli insegnanti o educatori e un rappresentante dei collaboratori e al Responsabile territoriale di Ambito, o suo delegato, in fase preparatoria rispetto alle riunioni del Comitato di partecipazione di Ambito, in relazione ai compiti del Comitato stesso".
3. Il Comitato di partecipazione, a livello di nido d'infanzia o scuola d'infanzia, è composto da:
 - il Responsabile Territoriale di Ambito o suo delegato;
 - un rappresentante degli insegnanti o educatori e un rappresentante dei collaboratori per nido d'infanzia o scuola d'infanzia (nominati durante la prima riunione del gruppo di lavoro);
 - un genitore individuato all'interno dell'Assemblea di unità educativa o di sezione in numero corrispondente al numero delle stesse.
4. Il Comitato di partecipazione, a livello di Ambito, è composto da:
 - il Responsabile Territoriale di Ambito o suo delegato;
 - un insegnante o educatore e un collaboratore per nido d'infanzia o scuola d'infanzia di Ambito (nominati durante la prima riunione del gruppo di lavoro);
 - un genitore per nido o scuola dell'infanzia di Ambito (nominato tra i rappresentanti individuati all'interno dell'assemblea di unità educativa o sezione);
 - un rappresentante della ASL;
 - un rappresentante dei servizi sociali territoriali;
 - un numero massimo di rappresentanti dei Municipi insistenti nell'Ambito pari al numero delle scuole dell'Ambito stesso.

Articolo 22 – Il Comitato di Partecipazione: compiti

1. Il Comitato di Partecipazione è l'organo di partecipazione delle famiglie e del territorio alla vita della scuola.
2. Il Comitato di Partecipazione:
Promuove:
 - iniziative volte a stimolare la partecipazione e le proposte delle famiglie attraverso la condivisione di buone prassi per la qualificazione del servizio;
 - azioni per il miglioramento degli spazi del nido d'infanzia e della scuola dell'infanzia;
 - iniziative scuola - territorio su progetti educativi.Collabora con i Gruppi di Lavoro:
 - per la realizzazione delle finalità educative espresse dal presente regolamento e per la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine.Propone e verifica:
 - le modalità di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.Formula:
 - proposte di collaborazione con altri servizi per l'infanzia e con altre strutture sociali, sanitarie, culturali, educative.Indica:
 - i rappresentanti della Commissione Mensa, il cui funzionamento è definito da apposito Regolamento, scelti fra i genitori volontari.

Articolo 23 – Il Comitato di Partecipazione di Ambito: funzionamento

1. La prima riunione del Comitato di Partecipazione di Ambito è convocata per iscritto dal Responsabile Territoriale di Ambito e durante la seduta il Comitato elegge il Presidente fra i

- rappresentanti dei genitori.
2. Nella prima riunione il Responsabile Territoriale di Ambito nomina un segretario, che ha il compito di redigere il verbale; il verbale, firmato da tutti i membri del Comitato, è pubblico ed è conservato a cura del Responsabile Territoriale e può essere consultato nel rispetto delle leggi sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza dei dati personali.
 3. Il Comitato di Partecipazione di Ambito si riunisce almeno due volte all'anno.
 4. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Articolo 24 – La Commissione mensa

1. Sono istituite le Commissioni Mensa della Città di Genova, al fine di contribuire al rispetto e alla tutela del diritto ad una alimentazione di qualità nei confronti di tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni utenti del servizio di ristorazione scolastica. Le Commissioni Mensa operano nel rispetto di quanto previsto da Regolamento appositamente adottato.

TITOLO V LA PROFESSIONALITA'

Articolo 25 – Il Gruppo di Lavoro

1. La professionalità di chi opera nei servizi per l'infanzia è caratterizzata da disponibilità alla relazione educativa, possesso di specifiche competenze culturali e da una dimensione di responsabilità individuale, condivisione e collegialità.
2. Nei nidi d'infanzia e nelle scuole dell'infanzia è istituito un Gruppo di Lavoro composto dal Responsabile Territoriale di Ambito, Funzionari, Educatori/Insegnanti e Collaboratori socio-educativi. Ogni componente del Gruppo di Lavoro collabora a garantire la cura e lo sviluppo formativo dei bambini, la relazione con le famiglie, la cura degli ambienti, ciascuno nell'ambito della propria specifica professionalità, in modo che sia assicurata la funzione educativa in tutti i suoi aspetti.
3. Il Gruppo di Lavoro realizza le finalità stabilite dal presente regolamento, in collaborazione con tutte le figure professionali presenti nella scuola e con la rete territoriale, nel rispetto del Manifesto pedagogico e in attuazione delle Linee guida elaborate dal Coordinatore pedagogico ed emanate dal Dirigente competente.
4. Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Responsabile Territoriale di Ambito, in collaborazione con i Funzionari socio-educativi ha le seguenti funzioni:
Elabora:
 - il progetto educativo nell'ambito delle indicazioni nazionali, regionali e delle linee pedagogiche dei Servizi ai bambini di 0/6 anni, al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo dei bambini, in armonia con i bisogni e le attese delle famiglie.Definisce:
 - modalità e strumenti di osservazione, valutazione, verifica e documentazione.Organizza:
 - spazi, arredi e materiali;
 - tempi della giornata educativa;
 - composizione dei gruppi di bambini.Promuove:
 - l'accoglienza e la partecipazione delle famiglie;
 - progetti di ricerca, innovazione, sperimentazione;
 - la costruzione della rete territoriale;
 - la realizzazione di progetti di continuità educativa.Esprime:
 - le necessità formative in funzione della crescita professionale, anche in relazione a progetti specifici.Individua:

- i propri rappresentanti nel Comitato di Partecipazione.

Articolo 26 - Formazione permanente del personale dei Servizi educativi per l'infanzia

1. La formazione permanente culturale e professionale di tutto il personale dei servizi per l'infanzia è strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità educative, della partecipazione, della continuità educativa.
2. La formazione si propone:
 - l'acquisizione e l'arricchimento degli elementi culturali indispensabili per rispettare ritmi, storia e identità dei bambini e delle bambine per rendere adeguate le attività alle esigenze socio culturali dell'ambiente in cui i servizi all'infanzia hanno sede;
 - la valorizzazione e la diffusione delle competenze e delle professionalità acquisite;
 - l'approfondimento di tematiche connesse con la convivenza fra più culture e il rispetto delle differenze e delle identità;
 - la ricerca sui processi emotivi e cognitivi connessi alle diverse età dello sviluppo dei bambini;
 - la consapevolezza dell'osservazione dei bambini basata sulla conoscenza delle diverse teorie scientifiche di riferimento;
 - il miglioramento della qualità dei servizi;
 - la riflessione su strumenti e strategie pedagogiche per rispondere ai bisogni educativi speciali e promuovere prospettive di integrazione scolastica.
3. Le modalità di attuazione sono definite dalla Dirigenza in coerenza con i programmi dell'Amministrazione, partendo dall'analisi dei bisogni formativi.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Efficacia

1. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia a partire dalle iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021. Le domande di accesso ai servizi educativi comunali 0-6 per l'anno scolastico 2019/2020, regolarmente presentate, osservano le disposizioni del previgente regolamento.